

VERBALE DI INTESA "A LATERE"

Tra

La Cisalfa Sport S.p.A. con sede legale in Roma, Via di Boccea n. 496, rappresentata dal Dott. Luca Buzzetti assistito dal sig. Enrico Betti Confcommercio Bergamo

E

le OO.SS. rappresentate da

Dott. Federico Antonelli per la segreteria nazionale Filcams-CGIL;

Dott. Marco Demurtas per la segreteria nazionale Fisascat-CISL;

Dott. Marco Marroni per la segreteria nazionale UilTucs;



Le parti, con riferimento al Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna – e da intendersi qui integralmente richiamato e confermato - intendono definire con la presente intesa le seguenti pattuizioni ulteriori e di dettaglio.

- a) Quale disposizione di miglior favore, la Società si dichiara disponibile a riconoscere ai propri dipendenti l'anticipo dei ratei di quattordicesima mensilità e di tredicesima mensilità già maturati alla data odierna. Tali anticipi verranno erogati con i cedolini di aprile e maggio 2020 (riferiti, rispettivamente, alle retribuzioni di marzo e aprile 2020), a condizione:
- che i dipendenti non abbiano ancora ricevuto alle date di rispettiva erogazione il trattamento di integrazione salariale in deroga;
 - L'anticipazione dei detti ratei di mensilità aggiuntiva sarà effettuata fino a concorrenza dell'ammontare di spettanza individuale del trattamento di cassa in deroga;

Le suddette anticipazioni costituiranno oggetto di conguaglio alla data di maturazione delle predette mensilità aggiuntive (giugno 2020 per la 14^a e dicembre 2020 per la 13^a).

L'azienda si riserva la facoltà di concedere eventuali ulteriori anticipazioni a diverso titolo (quali prestiti infruttiferi o anticipi su future retribuzioni o anticipi Tfr) a fronte di richieste che dovessero pervenire dai dipendenti, fermo restando che la situazione emergenziale in atto non consente l'assunzione di alcun obbligo cogente in tal senso.

- b) durante il periodo di sospensione tutti gli istituti contrattuali (ad es.: ferie e permessi, festività, 13a e 14a mensilità) saranno dovuti solo in presenza di effettiva attività lavorativa oltre il limite minimo per la relativa maturazione e in misura proporzionale all'attività stessa;



c) Come già precisato nel Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna, i dipendenti coinvolti nell'applicazione della CIGD saranno posti in sospensione dal lavoro fino a 0 (zero) ore per l'intera durata del trattamento.

d) la Società indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa;

e) al termine della fase di emergenza dettata dall'epidemia da Covid – 19 l'azienda autorizza l'effettuazione delle assemblee nei negozi, e nei territori interessati dal presente provvedimento su richiesta delle OO.SS. territorialmente competenti nei limiti delle previsioni del CCNL vigente;

f) L'azienda, in dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che consentano l'apertura graduale delle attività commerciali, procederà al richiamo al lavoro dei dipendenti interessati al punto vendita eventualmente riaperto, e si riserva la facoltà di richiamare lavoratori addetti ai punti vendita non coinvolti dai provvedimenti successivi, con modalità di equa rotazione, compatibilmente con la fungibilità delle mansioni, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative.

g) Le parti si incontreranno, ove occorra anche in via telematica, alla fine del mese di aprile 2020, al fine di operare una congiunta ricognizione della situazione aziendale, in correlazione all'applicazione dell'ammortizzatore sociale e sulle future prospettive anche in funzione di eventuali ed ulteriori provvedimenti governativi.

Letto, confermato e sottoscritto telematicamente in data 9 aprile 2020

Cisalfa Sport S.p.A.

Le OO.SS.

Filcams-CGIL

Fisascat-CISL

UilTuCS